

• che è prevista una dotazione finanziaria globale del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;

b) una relazione comprovante che i corrispettivi pagati dalle imprese garantite consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del *Confidi* o del *fondo di garanzia* ed in particolare coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative, e che in ogni caso tali corrispettivi sono, attualmente, almeno pari all'1% all'anno sul finanziamento in essere rapportato all'importo garantito;

a) l'ultimo bilancio approvato;

b) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, recante i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione alla garanzia;

c) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia;

d) la delibera di approvazione dei regolamenti interni.

4. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* devono comunicare a MCC eventuali variazioni ritenute rilevanti in quanto comunicato in ottemperanza al precedente punto 3., lettere a), b), c), d) ed e).

#### PARTE V

##### VERSAMENTI AL FONDO

1. Entro tre mesi dalla delibera del *Comitato* di concessione della *Garanzia Diretta*, della *Controgaranzia* e della *Cogaranzia* i soggetti richiedenti devono versare al *Fondo*, a pena di decadenza, una commissione «una tantum» pari a:

- 0,25% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

- 0,50% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle medie imprese e *Consorzi* ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

- 0,50% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei restanti territori,

- 1% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle medie imprese e *Consorzi* ubicati nei restanti territori;

2. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a:

- *Imprese a prevalente partecipazione femminile*;

- soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

- soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*.

3. Alle operazioni relative alle *Microimprese* si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%.

4. La commissione è altresì ridotta del 50% per le *Partecipazioni* e per i *Prestiti partecipativi* per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del *Costo di provvista*.

5. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del *Fondo*, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.

#### PARTE VI

##### METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L'ESL è calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

È stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL è calcolato secondo la formula:  $ESL = z F - G$  quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia «F», moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* «z», e il costo della garanzia del *Fondo* «G».

Il costo di mercato della garanzia «F» è dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* «G» è dato dalla commissione «una tantum» sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^n y_f D_t (1+i)^{-t}; G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato      garanzia del Fondo

dove:

$K$  = ammontare del finanziamento erogato

$n$  = numero anni di durata del finanziamento

$t$  = variabile tempo

$D_t$  = debito residuo al tempo  $t$

$i$  = tasso di attualizzazione

$y_f$  = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

$x$  = tasso di commissione «una tantum» per la garanzia del Fondo

$z$  = percentuale garantita dal Fondo.

In termini percentuali l'ESL è rapportato all'investimento «I»:  $\frac{ESL}{I} \cdot 100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, è effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento «italiano» per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha  $K = I$ ):

$$F = \sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t}; G = x(zK)$$

$$ESL = z \left[ \sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t} \right] - x(zK)$$

in percentuale:  $\frac{ESL}{I} \cdot 100$

05A09410